

AMBITO LEGALE DEI PROGETTI LEGATI ALLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN POLONIA

1. ENERGIA RINNOVABILE IN POLONIA
 2. BASE LEGISLATIVA
 3. CHE COS'È L'ENERGIA RINNOVABILE?
 4. CERTIFICATI DI ORIGINE
 5. CONCESSIONI
 6. CONCESSIONE ALLA RETE
 7. VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA NELLE FER
 8. LA PRIORITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DALLE FER
 9. AGEVOLAZIONI FISCALI E FONDI DI SOSTEGNO
-

1. ENERGIA RINNOVABILE IN POLONIA

- 1.1. La produzione dell'energia in Polonia è ancora basata sulle fonti energetiche tradizionali, quali: carbonio fossile e lignite, mentre solo una percentuale minima dell'energia viene prodotta dalle centrali idroelettriche, situate di solito sui fiumi. L'energia rinnovabile solo comincia ad essere utilizzata su scala maggiore, e le fattorie eoliche dai comuni ed investitori. Nonostante il fatto che la domanda all'elettricità in Polonia è ancora inferiore a quella nei paesi occidentali, sia la produzione che il consumo dell'energia sono in crescita continua.

Negli ultimi anni in Polonia è cresciuta la consapevolezza dei danni all'ambiente naturale causati dall'energia convenzionale, e l'adesione all'UE è stata un'impulso aggiuntivo alla ristrutturazione del settore energetico polacco. Di conseguenza, la nozione delle fonti energetiche rinnovabili („FER”) è stata riconosciuta nella politica energetica polacca e nella strategia della protezione dell'ambiente.

- 1.2. Lo sviluppo delle FER è una delle priorità elencate nel documento Politica Energetica Polacca entro 2030, adottato dal Governo il 10 Novembre 2009.

Il documento prevede dei meccanismi volti ad incentivare lo sviluppo delle FER (alcuni sono stati già implementati), come:

- esenzione dall'accisa dell'energia elettrica prodotta da FER (già in forza);
- certificati di origine ed altri meccanismi di sostegno per i produttori di energia dalle FER (già in vigore);
- meccanismi fiscali (alcune agevolazioni sono già state introdotte);
- sostegno ai progetti FER dai fondi EU nonché dai fondi per la protezione dell'ambiente.

I suddetti obiettivi sono stati confermati nel Piano Nazionale Nell'Ambito Delle Fonti Energetiche Rinnovabili, adottato dal Governo il 7 Dicembre 2010.

- 1.3. Secondo i nuovi obiettivi stabiliti nella Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, entro il 2020 la Polonia dovrebbe arrivare al 15% della quota dell'energia elettrica dalle FER nel consumo lordo dell'elettricità. I suddetti obiettivi sono la prova delle possibilità per gli investitori interessati allo sviluppo delle FER in Polonia.

2. BASE LEGISLATIVA

- 2.1. La legge nazionale più importante per quanto riguarda lo sviluppo delle FER è la legge del 10 aprile 1997 Diritto energetico. Il Diritto energetico regola tutto il settore energetico, ma include anche delle disposizioni speciali applicabili alle FER, che includono:

- le regole particolari relative alla connessione alla rete nonché trasmissione dell'energia elettrica prodotta dalle imprese energetiche che utilizzano le FER;
- le regole di vendita dell'elettricità prodotta dalle imprese energetiche che utilizzano le FER;
- emissione e circolazione dei certificati di origine (i cosiddetti "certificati verdi") rilasciati rispetto all'energia ottenuta dalle FER.

- 2.2. Il sistema dei certificati di origine (i cosiddetti "certificati verdi") è precisamente descritto nel Regolamento del Ministro dell'Economia del 14 agosto 2008 sulle disposizioni dettagliate riguardanti l'obbligo di ottenere e presentare per l'annullamento dei certificati di origine, pagamento della tassa sostitutiva, l'acquisizione dell'energia elettrica e del calore prodotti dalle FER nonché l'obbligo di confermare i dati riguardanti la quantità dell'energia elettrica prodotta dalle FER.
- 2.3. I requisiti tecnici riguardanti la connessione alla rete nonché le regole di funzionamento delle imprese energetiche che utilizzano le FER sono presentati nel Regolamento del Ministro dell'Economia del 4 maggio 2007 r. riguardante le condizioni dettagliate del funzionamento del sistema elettroenergetico.
-

3. CHE COS'È L'ENERGIA RINNOVABILE?

Secondo il Diritto energetico, FER è una fonte che nel processo di trasformazione usufruisce l'energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, delle correnti marine e maremotrice, della caduta dell'acqua nonché l'energia ottenuta di biomasse, di biogas di discarica e anche di biogas prodotto nei processi di convogliare oppure pulire gli scarichi oppure di degradazione dei rifiuti vegetali e animali. Solo l'energia prodotta in uno dei sopracitati modi permette di approfittare dai meccanismi di sostegno descritti nel Diritto energetico e altri regolamenti rilevanti.

4. CERTIFICATI DI ORIGINE

- 4.1. Uno dei meccanismi introdotti dal Diritto energetico con lo scopo di promuovere la produzione dell'energia rinnovabile è la circolazione dei certificati di origine, chiamati in altri paesi "certificati verdi". Secondo l'articolo 9e del Diritto energetico, la produzione dell'energia elettrica da FER dovrebbe essere confermata dal cosiddetto "certificato di origine" che conferma la sua origine. L'impresa energetica che si occupa della produzione dell'energia elettrica oppure della sua circolazione e che vende quest'energia ai clienti finali, connessi alla rete nel territorio polacco, ha la scelta tra:

- ottenimento di tali certificati e la loro presentazione per annullamento al Presidente dell'Ufficio Regolatore per l'Energia ("URE"), oppure
- pagamento della cosiddetta tassa sostitutiva calcolata secondo la formula descritta nel Diritto energetico.

Il suddetto obbligo si considera adempiuto quando i certificati annullati oppure la tassa sostitutiva pagata arrivano alla predeterminata quota nelle vendite annuali ai clienti finali di una certa impresa energetica.

4.2. I certificati di origine emessi dal Presidente dell'URE alle imprese energetiche che si occupano della produzione dell'energia elettrica da FER, confermano, tra l'altro, la quantità dell'energia elettrica prodotta nel dato periodo. I certificati sono emessi dal Presidente dell'URE su domanda dell'impresa energetica entro il termine di 14 giorni dal ricevimento della domanda. La domanda deve essere presentata tramite l'operatore del sistema elettroenergetico locale entro i 45 giorni dalla fine del periodo di produzione della quantità dell'energia elettrica cui la domanda riguarda. All'emissione dei certificati di origine si applicano le apposite disposizioni del Codice della procedura amministrativa riguardanti il rilascio dei certificati.

4.3. I diritti patrimoniali che risultano dai certificati di origine sono alienabili e costituiscono titoli negoziabili di cui all'articolo 2 punto 2 lettera d) della legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci. I diritti si formano al momento della prima registrazione del certificato di origine sul conto nel registro dei certificati di origine tenuto dal soggetto che conduce la borsa merci e spettano alla persona o soggetto che possiede questo conto. La circolazione dei certificati di origine è condotta dalla Borsa dell'Energia (Towarowa Gielda Energii), che gestisce il registro dei certificati di origine. Le imprese energetiche che si occupano della produzione dell'energia da FER della potenza totale non superiore a 5 MW sono esenti dalle tasse per l'iscrizione al registro dei certificati di origine nonché per le modifiche nel registro e dalla tassa di bollo per l'emissione del certificato di origine.

La circolazione dei certificati di origine viene effettuata alla borsa merci oppure fuori di borsa.

4.4. Nel 2007 il sistema simile dei certificati è stato introdotto per l'energia derivante dalla cogenerazione di alta efficienza. Però nel caso dei certificati per l'energia derivante dalla cogenerazione di alta efficienza non si

applicano le esenzioni relative alla registrazione nel registro dei certificati di origine e alla tassa di bollo per l'emissione dei certificati.

5. CONCESSIONI

- 5.1. L'attività economica nel campo di produzione dell'energia dalle FER richiede una concessione rilasciata dal Presidente dell'Ufficio Regolatore dell'Energia.
- 5.2. La concessione viene rilasciata agli imprenditori (incluse le persone fisiche), che adempiono alle seguenti condizioni:
 - hanno la sede oppure domicilio sul territorio del paese membro dell'UE, Svizzera oppure paese membro dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) – parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Libero;
 - dispongono dei mezzi finanziari che garantiscono la corretta esecuzione dell'attività oppure sono in grado di provare la possibilità di ottenerli nonché hanno le possibilità tecniche che garantiscono la corretta esecuzione dell'attività.
 - garantiscono l'assunzione delle persone appositamente qualificate, secondo i requisiti descritti nella legge – Diritto energetico;
 - hanno ottenuto la decisione sulle condizioni per la costruzione e di sviluppo del terreno.
- 5.3. La concessione non può essere rilasciata all'autore della domanda che adempie a qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - è nel corso della procedura fallimentare oppure di liquidazione;
 - è un soggetto che negli ultimi 3 anni ha perso la sua concessione oppure era cancellato dal registro dell'attività regolata per motivi di cui nella legge sulla libertà di svolgere l'attività economica;
 - è stato condannato dalla corte per un reato legato all'attività economica descritta nella Legge – Diritto energetico.

- 5.4. La concessione viene concessa per il periodo determinato non inferiore ai 10 anni e non superiore ai 50 anni, salvo che l'imprenditore chiede la concessione per il periodo piú breve.
 - 5.5. Il rilascio della concessione all'imprenditore che opera nel settore energetico è soggetto alla tassa di bollo pari a PLN 616. In piú l'imprenditore è tenuto a pagare la tassa annua a favore del Presidente dell'Ufficio Regolatore Energetico. Le tasse sono calcolate come risultato della moltiplicazione del ricavo annuo ottenuto dall'attività concessionata per il coefficiente, che nel caso di produzione, immagazzinamento, trasmissione, distribuzione e circolazione di energia elettrica, calore e combustibili gassosi ammonta allo 0,0006.
 - 5.6. Un'impresa energetica che si occupa della produzione dell'energia elettrica da FER della potenza elettrica totale non superiore a 5 MW è esente dalla tassa per l'emissione della concessione nonché dalle tasse annue, dovute dai concessionari.
-

6. CONCESSIONE ALLA RETE

Uno dei meccanismi per sostenere gli investimenti nelle FER è la riduzione delle tasse per la connessione alla rete. Secondo il Diritto energetico, la tassa ridotta al 50% per la connessione sarà applicabile relativamente a quelle imprese energetiche che producono energia dalle FER, della potenza elettrica installata non superiore a 5 MW, nonché alle unità di cogenerazione della potenza elettrica installata non superiore a 1 MW.

7. VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA NELLE FER

- 7.1. Il Diritto energetico prevede l'obbligo per le imprese energetiche che possiedono la concessione per la circolazione dell'energia elettrica e che vendono l'elettricità ai consumatori i quali la usano per i propri bisogni in Polonia, di acquistare l'elettricità prodotta dalle FER. Pertanto, i cosiddetti venditori ufficiali sono tenuti, nell'ambito previsto dalla legge, ad acquistare l'energia elettrica prodotta dalle FER connesse alla rete che si trova sull'area dell'attività del venditore ufficiale, offerta dalle imprese energetiche, che hanno ottenuto la concessione per la sua produzione. La nozione del "venditore ufficiale" è definita nel Diritto energetico e include le imprese energetiche che possiedono la concessione per la circolazione

dell'energia elettrica, che prestano i servizi completi agli utenti dell'elettricità a casa.

- 7.2. L'obbligo d'acquisto si applica anche all'energia termica. Secondo il Diritto energetico, l'impresa energetica che si occupa della circolazione del calore e che lo vende è tenuta, nell'ambito previsto dalla legge, ad acquistare il calore offerto prodotto nelle FER connesse alla rete che si trovano sul territorio polacco, nella quantità non superiore al fabbisogno degli utenti di quest'impresa, connessi alla rete alla quale sono connesse le FER. Pertanto, i benefici di cui secondo il Diritto energetico al più spesso approfittano i produttori dell'elettricità prodotta dalle FER, in questo caso concreto sono estese ai produttori del calore.
- 7.3. Il prezzo dell'energia elettrica prodotta dalle FER è predeterminato. Viene stabilito in base alle disposizioni del Diritto energetico ed è pari al prezzo medio di vendita dell'energia elettrica nel mercato concorrenziale nell'anno precedente. Questo prezzo è calcolato dal Presidente dell'Ufficio Regolatore dell'Energia e ogni anno pubblicato. Il prezzo attualmente in vigore è stato pubblicato nel comunicato del Presidente dell'Ufficio Regolatore dell'Energia del 31 marzo 2011, secondo il quale il prezzo medio nel mercato concorrenziale è pari a 195,32 PLN/MWh.

8. LA PRIORITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ELETTRICITÀ PRODotta DALLE FER

Secondo la legge – Diritto energetico, gli operatori dei sistemi elettroenergetici, nell'area su cui operano, sono tenuti ad assicurare a tutti i soggetti la priorità nella prestazione di servizi di trasmissione oppure di distribuzione dell'energia elettrica prodotta dalle FER nonché nella cogenerazione di alta efficienza.

9. AGEVOLAZIONI FISCALI E FONDI DI SOSTEGNO

- 9.1 Nonostante i vari meccanismi di sostegno applicati alle FER, progetti di questo tipo rimangono bastante costosi. Pertanto, grazie alla politica polacca favorevole alle FER, gli investitori che operano in questo settore energetico possono contare sui benefici diretti sotto forma di agevolazioni fiscali e possibilità di finanziamento dei progetti nuovi.

- 9.2 L'energia elettrica prodotta dalle FER è esente dall'accisa in base al documento che conferma l'annullamento del certificato di origine dell'energia. La suddetta esenzione si applica non prima del momento del ricevimento del documento che conferma l'annullamento del certificato di origine dell'energia, tramite la riduzione dell'accisa dovuta sull'elettricità per i successivi periodi di calcolo.
- 9.3 Gli investitori che pensano di realizzare dei progetti riguardanti le FER possono applicare per sussidi dai fondi europei nonché dai fondi nazionali per la protezione dell'ambiente. In particolare, nell'ambito del Programma Operativo Infrastruttura e Ambiente sono disponibili i mezzi dal Fondo di Coesione. Vi è anche la possibilità di applicare per i sussidi dai 16 programmi operativi regionali. In più il Fondo Nazionale della Protezione dell'Ambiente e Gestione Idrica (NFOŚiGW) offre dei mezzi finanziari nell'ambito dei quali possono essere realizzati dei progetti riguardanti le FER.
- 9.4 I contribuenti della tassa agricola hanno il diritto all'agevolazione a titolo delle spese sostenute per l'acquisto e installazione degli impianti per utilizzare, con lo scopo produttivo, delle fonti energetiche naturali (vento, biogas, sole, idroelettricità). Si può approfittare di quest'agevolazione dopo la terminazione dell'investimento, tramite la deduzione dalla dovuta tassa agricola per i terreni siti nel comune dove l'investimento è stato realizzato del 25% delle spese d'investimento documentate con le fatture.

* * *

Qualora foste interessati a ricevere informazioni sugli aspetti legali relativi alle FER Vi preghiamo di contattare l'autore del presente documento:

avv. Adam Morawski, Managing Partner

Tel: (+48) 22 250 11 22

E-mail: adam@morawski.eu

Le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche ed aggiornate al momento della pubblicazione. In ogni caso esse non costituiscono un parere legale, che potrà essere fornito dai nostri legali esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una fattispecie concreta.